



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati:

Anna Luisa CARRA Presidente

Francesco Antonino CANCELLA Giudice

Gaspare RAPPA Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 350/2024

sull'istanza di accesso al rito abbreviato presentata dal convenuto **D.F.** in data
22 luglio 2024 nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **69432** del registro di
Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

1. D.F. (C.F. ...*omissis*...), nato ad ...*omissis*..., il ...*omissis*... e residente in ...*omissis*..., rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, giusta procura da intendersi in calce alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Claudio Piacentini (PEC: claudiopiacentini@pec.ordineavvocatitorino.it), Carlo Comandè (PEC: avv.carlocomande@pec.it) ed Andrea Ciulla (PEC: andrea.ciulla@pec.it), elettivamente domiciliato presso lo studio degli ultimi due procuratori (Studio CDRA) sito in Palermo nella via Caltanissetta n. 2/D, con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC dei suddetti difensori: claudiopiacentini@pec.ordineavvocatitorino.it, avv.carlocomande@pec.it e andrea.ciulla@pec.it;

2. T.G. (C.F. ...*omissis*...), nata a ...*omissis*... il ...*omissis*... e residente in ...*omissis*...; **3. D.G.** (C.F. ...*omissis*...), nato a ...*omissis*... il ...*omissis*... e

residente in ...omissis...; elettivamente domiciliati in Palermo nel Viale

Libertà n. 171, presso lo studio dell'avv. Giovanni Immordino (PEC:

giovanniimmordino@pec.it) che li rappresenta e difende per mandato in atti;

4. B.A. (C.F. ...omissis...), nato a ...omissis... il ...omissis... e residente in

...omissis..., rappresentato e difeso, giusta procura in calce alle deduzioni

preprocessuali, dall'avv. Nicola Seminara (PEC:

nicola.seminara@pec.ordineavvocat Catania.it) presso cui ha eletto domicilio

digitale per le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio,

con domicilio fisico presso il suo studio in Catania, corso delle Province 203;

5. N.A. (C.F.: ...omissis...), nato a ...omissis... il ...omissis... e residente in

...omissis...; **6. L.A.** (C.F.: ...omissis...) nato a ...omissis... il ...omissis... e

residente in ...omissis.... **7. B.F.** (C.F.: ...omissis...) nato a ...omissis... il

...omissis... e residente in ...omissis..., rappresentati e difesi, anche

disgiuntamente, dagli avv.ti Ignazio Cucchiara (PEC:

ignazio.cucchiara@avvsciacca.legalmail.it) e Luca G. Burgio (PEC:

luca.burgio@avvsciacca.legalmail.it), con studio in Sciacca nella Via

Cappuccini n. 7, giusta procura alle liti allegata in atti;

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024, il Giudice relatore

Gaspere Rappa, il Pubblico Ministero nella persona del SPG Natalia Torre e

l'avv. Andrea Ciulla per il convenuto D.F..

Ritenuto in

FATTO

I. La Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale con atto di

citazione, depositato in data 28 dicembre 2023, conveniva in giudizio i

soggetti indicati in epigrafe per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di euro 1.017.612,01 oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore del Comune di Vittoria (RG), nonché al pagamento delle spese di giustizia, queste ultime in favore dello Stato, per il danno erariale derivante dagli asseriti indebiti pagamenti effettuati nel periodo novembre 2019-febbraio 2023 da parte del suddetto Ente locale in favore della propria azienda speciale “A.” (...*omissis*...) già posta in liquidazione con delibera di C.C. n. 174 del 12.09.2017 in violazione del divieto di soccorso finanziario.

La contestazione del suddetto danno erariale era ripartita nel modo seguente:

- euro 682.545,00 con ripartizione interna di 1/7 ciascuno, pari a euro 97.506,43 o della diversa misura percentuale che il Collegio riterrà di determinare, a carico di D.F., T.G., D.G., B.A., N.A., L.A. e B.F.;
- euro 335.067,01 a carico di B.A..

II. Il Pubblico Ministero rappresentava che il procedimento istruttorio traeva origine dalla denuncia di danno erariale prot. n. 4028/SG del 12.12.2018 con la quale il Segretario generale *p.t.* del Comune di Vittoria segnalava che, con le determinazioni dirigenziali n. 1169 del 01.06.2018 e n. 2386 del 26.10.2018, l’Ente locale aveva disposto diversi pagamenti in favore dei creditori della suddetta azienda speciale in liquidazione in violazione del principio generale che vieta il soccorso finanziario indiscriminato degli organismi partecipati dalla pubblica amministrazione, applicabile anche alle aziende speciali e, ancor più, a quelle già poste in liquidazione.

Lo stesso P.M. evidenziava che con nota n. 29083 del 09.07.2019 il Dirigente responsabile del Servizio Controllo Partecipate e della Direzione Politiche Finanziarie, dott. A.B., trasmetteva alla Procura una relazione, volta a

confutare quanto esposto dal Segretario Comunale nella denuncia di danno erariale, argomentando di avere semplicemente proceduto al pagamento di somme di cui l'A. in liquidazione risultava creditrice nei confronti del Comune, come certificato nelle verifiche dei rapporti credito/debito ex art. 6, co. 4, del D.L. 95/2012 e asseverato dagli organi di revisione dell'Ente locale e dell'A. e che i pagamenti previsti nella determina n. 2386 del 26.10.2018 erano stati liquidati solo parzialmente, e cioè entro i limiti dell'asserito debito del Comune nei confronti dell'A., mentre, per il resto, la stessa determina era stata sospesa con la successiva determinazione n. 2553 del 30.11.2018.

L'Ufficio requirente aggiungeva che con nota prot. 45743 del 28.10.2019 il Comune trasmetteva la deliberazione n. 43 del 26.09.2019, con la quale la Commissione Straordinaria nominata con DPR del 05.09.2018, a seguito del decreto di scioglimento degli organi elettivi dell'ente per infiltrazioni mafiose (composta dai dott.ri D.F., T.G. e D.G.) con i poteri del Consiglio Comunale e all'unanimità, aveva riconosciuto, ai sensi dell'art. 194 lett. b) del TUEL, il debito fuori bilancio, pari a euro 682.545,00, "da corrispondere all'Azienda A. in liquidazione per la copertura delle perdite gestionali ante liquidazione".

Nella stessa delibera veniva impegnata la somma di euro 350.000,00 al cap. 7870/10 del corrente bilancio 2019 mentre, per la restante somma di euro 332.545,00 l'Ente si riservava di assumere il relativo impegno di spesa sul "Fondo perdite partecipate" degli esercizi finanziari 2020 e 2021.

Il P.M. rappresentava che tale delibera veniva approvata su proposta del dirigente B.A., che vi apponeva anche i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria e con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti (dott.ri I.N., A.L. e F.B.)

reso con verbale n. 46 del 26.09.2019.

Secondo la Procura regionale tale delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio era stata adottata in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa e con una motivazione recante un semplice, generico e sintetico richiamo agli estremi di alcuni atti e provvedimenti precedentemente adottati, di alcune deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e di alcune disposizioni di legge, nonché di una non precisata attestazione “del rispetto delle condizioni di cui all’art. 194 TUEL” da parte del Collegio dei Revisori della “A.” in liquidazione.

In particolare, veniva richiamata la disciplina di cui all’art. 194 lett. b) del TUEL evidenziando che la stessa non prevede un’indiscriminata riconoscibilità dei disavanzi delle aziende speciali come debiti fuori bilancio, ma subordina tale possibilità al ricorrere dei seguenti specifici ed inderogabili presupposti: a) che tale ripianabilità sia prevista dallo statuto, convenzione o atto costitutivo e avvenga nel rispetto dei limiti e delle modalità ivi previsti; b) che sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio; c) che il disavanzo derivi da fatti di gestione.

Il P.M. evidenziava che lo statuto dell’azienda speciale A., approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29.05.1996, non prevedeva la possibilità di ripianare eventuali disavanzi dell’A. mentre il contratto di servizio, all’art. 24 prevedeva l’impegno del Comune a riconoscere come costi sociali eventuali perdite d’esercizio, subordinandolo però ad una pronuncia di una Commissione mista composta e nominata secondo la disciplina di cui al successivo art. 25 e nel limite di un quarto del trasferimento complessivo, per cui il Comune con tale delibera avrebbe ignorato totalmente tali limiti e

condizioni.

Inoltre, veniva prospettato come fossero assenti anche gli altri due presupposti di cui all'art. 194 lett. b) del TUEL in quanto il contestato ripiano del disavanzo dell'A. non era finalizzato a garantire la continuità aziendale, ripristinando il pareggio di bilancio del *budget* poiché, già due anni prima, il Comune aveva deciso di porre in liquidazione l'azienda e di risolvere il contratto di servizio. A tal proposito veniva contestata la disposizione della suddetta delibera di collegare il riconoscimento del debito fuori bilancio alla copertura delle perdite gestionali "ante liquidazione" in quanto ritenuta una elusione del generale principio del divieto di soccorso finanziario ad organismi partecipati dall'ente locale in stato di liquidazione come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza contabile che sarebbe stato ben conosciuto dai convenuti che avevano partecipato all'adozione della precedente deliberazione della Commissione straordinaria n. 21 del 22.05.2019 di approvazione del progetto generale di liquidazione dell'AFMN in cui si era affermato che "in ottemperanza alle disposizioni normative e delle recenti statuizioni della Corte dei Conti non si applicherà il soccorso finanziario ... per la copertura del disavanzo di liquidazione".

Secondo il P.M., quindi, la deliberazione n. 43/2019 faceva riferimento alla possibilità di riconoscere il debito fuori bilancio per disavanzi in corso di gestione, ma, sostanzialmente, non solo violava il principio del pareggio di bilancio ma violava anche lo stesso divieto di copertura del disavanzo di liquidazione, poiché, una volta posta l'azienda in liquidazione, i disavanzi precedenti confluivano nel disavanzo di liquidazione.

L'Ufficio requirente, inoltre, richiama la giurisprudenza contabile secondo

cui la messa in liquidazione di un ente partecipato fa venire meno la necessità della costituzione di un fondo vincolato per le perdite delle partecipate ai sensi dell'art. 1 commi 550-552 della L. n. 147/2013 (ora art. 21 del D.lgs. n. 175/2016) con la conseguenza che, se l'azienda speciale è stata già posta in liquidazione, il ripiano dei disavanzi di gestione non potrebbe trovare legittima copertura in tale fondo e l'accollo dei disavanzi dell'azienda speciale coperti con l'accantonamento del fondo vincolato sarebbe un'operazione ingiustificata, effettuata in violazione dei suddetti limiti normativi.

A tal proposito il P.M. evidenziava che l'azienda speciale A., almeno a decorrere dall'anno 2012, aveva riportato rilevanti perdite di esercizio con la sopravvenuta impossibilità a conseguire l'oggetto sociale e richiamava l'art 14, co. 5 del D.Lgs. 175/2016 (ritenuto estendibile a tutti gli organismi partecipati da un ente locale come affermato dalla consolidata giurisprudenza contabile) recante il principio generale sul divieto di disporre, a qualsiasi titolo, erogazioni finanziarie "a fondo perduto" in favore di società in grave situazione deficitaria, relegando l'ammissibilità di trasferimenti straordinari ad ipotesi derogatorie e residuali con finalità di risanamento aziendale.

Sulla base di tale principio il P.M. prospettava che le perdite generate dall'A., sia pur prima della sua messa in liquidazione, non potevano essere ripianate dal Comune, trattandosi di un'azienda che aveva negli anni generato cospicue perdite di gestione.

In ultimo, la Procura regionale aggiungeva che il ripiano dei debiti dell'A. in liquidazione con risorse del bilancio comunale non sarebbe giustificabile neanche sotto il profilo di un'eventuale responsabilità del Comune nei confronti dei creditori dell'azienda stante la piena separazione soggettiva e

patrimoniale tra l'Ente locale e l'Azienda speciale per cui il riconoscimento del debito in favore di una azienda speciale in liquidazione costituirebbe una ingiustificata rinuncia al vantaggio dell'autonomia patrimoniale perseguita con la costituzione di tale azienda.

L'Ufficio requirente sulla base del richiamato quadro normativo ed ermeneutico riteneva che la delibera n. 43/2019 di riconoscimento del suddetto debito fuori bilancio fosse causa di danno erariale da contestare a titolo di colpa grave nei confronti dei componenti della commissione straordinaria che l'avevano approvata, del dirigente responsabile che l'aveva proposta apponendovi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile nonché dei componenti del collegio dei revisori dei conti del Comune che avevano espresso parere favorevole.

A riprova della sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito erariale contestato il P.M. richiamava per il dirigente responsabile e per i componenti della Commissione straordinaria il fatto che, nonostante fossero stati già allertati dal Segretario con la citata relazione prot. n. 4028/SG del 12.12.2018 in ordine alla inammissibilità di trasferimenti in favore della A. in liquidazione e sulle conseguenze in termini di danno erariale, avevano rispettivamente proposto e approvato la suddetta deliberazione sulla base di una motivazione estremamente lacunosa e superficiale e con la *fictio iuris* di considerare i debiti dell'azienda in liquidazione come disavanzi da fatti di gestione rientranti nel ciclo ordinario di bilancio di un'azienda ancora operativa, al fine di eludere i vincoli imposti dalla normativa di riferimento.

Infine, con riferimento alla posizione del dirigente responsabile dott. A.B., il P.M. prospettava che lo stesso aveva disposto pagamenti in favore della A. in

liquidazione di importo di gran lunga superiore a quelli che erano stati autorizzati con la suddetta deliberazione n. 43/2009, procedendo ad una serie incontrollata di impegni e/o liquidazione di spese e relativi mandati di pagamento per un importo complessivamente pari alla somma di euro 1.017.612,01 nel periodo ottobre 2019-febbraio 2023, che veniva esplicitata in modo analitico in una tabella.

L'Ufficio Requirente evidenziava che tutti i suddetti atti di liquidazione e di pagamento, dopo avere richiamato nelle premesse la deliberazione n. 43/2019 di riconoscimento del debito fuori bilancio pari a euro 682.545,00, nel dispositivo davano atto che la somma impegnata/liquidata "sarà scomputata dal debito fuori bilancio riconosciuto con Delibera della Comm. Str. C.C. n. 43 del 26.09.2019", omettendo di considerare che tale importo a un certo punto si era esaurito. Tali ulteriori risultanze istruttorie portavano la Procura ad affermare che il Comune veniva utilizzato come il bancomat della A. in liquidazione, con la complicità del dott. B. che, a semplice richiesta del Commissario liquidatore dell'azienda speciale, provvedeva con provvista a carico del bilancio comunale, omettendo di effettuare un semplice calcolo matematico per limitare i pagamenti in favore dell'A. in liquidazione alla somma riconosciuta (seppure illegittimamente) come debito fuori bilancio, causando, quasi con spirito di liberalità, ulteriori ingiustificati esborsi in favore dell'azienda in liquidazione.

Secondo la Procura regionale l'intero esborso ingiustificato di risorse pubbliche in favore di A. per un importo di euro 1.017.612,01 costituiva danno erariale ricondotto eziologicamente:

- per la somma di euro 682.545,00, ai componenti della Commissione

straordinaria, dott.ri D.F., T.G. e D.G., al dirigente responsabile del Servizio Controllo Partecipate e della Direzione Politiche Finanziarie, dott. A.B. e ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, dott.ri N.A., L.A. e B.F., con ripartizione interna equivalente, per avere, con massima leggerezza funzionale, riconosciuto, o concorso a riconoscere, il debito fuori bilancio di pari importo, in assenza dei cogenti presupposti previsti dalla normativa, facendo assumere all'ente locale un onere finanziario *sine titulo*;

- per la restante somma di € 335.067,01, al dirigente responsabile del Servizio Controllo Partecipate e della Direzione Politiche Finanziarie, dott. A.B., che con la condotta omissiva gravemente colposa sopra descritta, causava ulteriori esborsi di pari importo, non compresi nel debito che era stato riconosciuto, seppure allo stesso ricondotti con mera formula di rito.

III. La Procura, quindi, emetteva invito a dedurre in data 20 giugno 2023 e tutti gli invitati si avvalevano della facoltà preprocessuale di presentare deduzioni difensive non ritenute idonee dal P.M. a superare le contestazioni preliminari, per cui seguiva l'atto di citazione nel quale l'Attore controdeduceva quanto segue.

Con riferimento alle argomentazioni difensive degli *ex* componenti della Commissione straordinaria il P.M. evidenziava le strumentali interpretazioni della citata giurisprudenza contabile non riferita ad una azienda speciale posta in liquidazione e l'oggetto del giudizio non riguardante i precedenti pagamenti come da notizia di danno erariale prot. n. 4028/SG del 12.12.2018 la quale, però, delineava chiaramente il quadro normativo ed ermeneutico in materia di soccorso finanziario a carico del Comune per ripianare i debiti di una azienda speciale in liquidazione che era stato completamente ignorato dai membri

dell'organo straordinario.

Con riferimento all'argomento difensivo secondo cui la maggior parte delle somme erogate dal Comune all'A. in liquidazione per la copertura del disavanzo di liquidazione sarebbero state destinate al pagamento di debiti che l'Azienda aveva nei confronti dell'erario, consentendole di aderire alla c.d. rottamazione, con un risparmio di spesa e senza alcun pregiudizio della *par conditio creditorum*, trattandosi di crediti con diritto di prelazione, il cui pagamento da parte del Comune avrebbe evitato il rischio di una diminuzione del capitale netto dell'Azienda, il P.M. evidenziava che il divieto di soccorso finanziario riguarda tutti i debiti (privilegiati e non) che costituiscono disavanzo di liquidazione da porre a carico della massima attiva dell'azienda posta in liquidazione.

Con riferimento alla tesi secondo la quale il Comune, nell'esercizio dei propri poteri discrezionali, aveva ripianato i debiti dell'Azienda verso l'erario sulla base di specifiche ragioni di utilità e di vantaggio consistenti nell'esigenza di ridurre il pericolo di aggressione del patrimonio dell'A. da parte dei creditori (compreso l'Erario) e il danno derivante dall'avvio di procedure esecutive sul patrimonio sociale che avrebbero impedito la prosecuzione del servizio fieristico, con ulteriore conseguente danno della comunità e dell'economia del territorio, si affermava che la contestata delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio non esplicitava tali ragioni. Inoltre, si argomentava sulla base dei dati del prospetto generale di liquidazione che il Comune, per evitare l'aggressione del patrimonio dell'Azienda, pari a euro 2.342.340,00, già in gran parte pignorato e difficilmente assoggettabile a procedure di vendita da parte dei creditori, avrebbe ritenuto vantaggioso pagare con propri fondi i

debiti dell'Azienda verso l'erario ammontanti a euro 1.505.596,37 con un esborso per le casse comunali per accedere alle varie rottamazioni di euro 1.017.612,01 che era destinato a crescere.

Con riferimento alla dichiarazione resa con verbale n. 1 del 30.6.2023 della Commissione "verifica costi sociali" ai sensi dell'art. 25 del contratto di servizio se ne rilevava la tardività evidenziando che essa perveniva alla conclusione secondo cui il disavanzo dell'azienda speciale derivava da perdite di gestione ante liquidazione senza alcun giudizio sulla natura ed entità di eventuali costi sociali.

In ultimo, con riferimento alla deduzione di tenere conto dei vantaggi recati ad altra P.A. a seguito del pagamento da parte del Comune di Vittoria dei debiti tributari di A. nella prospettiva della finanza pubblica allargata e della *compensatio lucri cum damno* veniva richiamata la sentenza n. 24/2020/QM/SEZ delle Sezioni riunite che aveva ritenuto non fondata tale prospettazione di neutralità finanziaria legata a mere operazioni contabili dare-avere fra diversi Enti pubblici.

IV. Con memoria trasmessa il 18 luglio 2024 si costituivano in giudizio i convenuti N.A., L.A. e B.F. con il patrocinio degli avv.ti Ignazio Cucchiara e Luca G. Burgio ritenendo infondata la domanda di condanna per la mancanza del presupposto del danno erariale e dell'elemento soggettivo di dolo o di colpa grave.

Con memoria trasmessa il 20 luglio 2024 si costituiva in giudizio il convenuto B.A. chiedendo di respingere tutte le domande di condanna con ogni conseguente statuizione sulle spese del procedimento e, in estremo subordine, di fare uso del potere riduttivo.

Con memoria trasmessa il 22 luglio 2024 si costituiva in giudizio il convenuto

G.D. con il patrocinio dell'avv. Giovanni Immordino chiedendo di respingere

le domande formulate dalla Procura Regionale per l'inesistenza del danno e/o

dell'elemento soggettivo della condotta e, in subordine, di compensare il

danno ed eventualmente di esercitare il potere riduttivo.

Con memoria trasmessa il 22 luglio 2024 si costituiva in giudizio la convenuta

T.G. con il patrocinio dell'avv. Giovanni Immordino chiedendo di respingere

le domande formulate dalla Procura Regionale per l'inesistenza del danno e/o

dell'elemento soggettivo della condotta e, in subordine di compensare il danno

ed eventualmente di esercitare il potere riduttivo.

V. Con memoria trasmessa il 22 luglio 2024 si costituiva in giudizio il

convenuto D.F. con il patrocinio degli avv.ti Claudio Piacentini, Carlo

Comandè e Andrea Ciulla.

La difesa del convenuto, dopo avere richiamato i fatti di causa, rappresentava

che con istanza depositata il 19 luglio 2024 manifestava l'intenzione di

definire il giudizio mediante adesione al rito abbreviato *ex art. 130 c.g.c.*

chiedendo alla Procura il rilascio del previo parere, offrendo una somma pari

al 30% del danno quantificato in atto di citazione e corrispondente all'importo

di euro 29.251,94. Aggiungeva che sulla predetta istanza in data 22/07/2024

la Procura esprimeva parere favorevole.

La difesa del resistente deduceva che il dott. D.F. si era determinato a definire

il contenzioso ai sensi del citato art. 130 c.g.c. al solo fine deflattivo ed

acceleratorio e senza alcun implicito riconoscimento dell'addebito di

responsabilità contestato nell'atto di citazione avendo lo stesso agito nel

convincimento dell'assoluta correttezza del proprio operato e

dell'insussistenza di qualsivoglia forma di responsabilità, ragione per cui

venivano prospettati alcuni motivi di diritto al fine di escludere l'impianto

accusatorio della Procura.

In primo luogo, si eccepiva la nullità del procedimento per violazione dell'art.

51 del c.g.c. in quanto la segnalazione di danno erariale indicata dalla Procura

regionale non era riferita all'addebito contestato al dott. D.F. nel presente

giudizio ma ad altre delibere precedenti adottate dal dott. B. che non avevano

avuto alcuna conseguenza sulla delibera n. 43/2019 oggetto di causa per cui

nessun profilo di soluzione di continuità poteva sussistere tra le diverse

fattispecie.

Infatti, la denuncia 4028 del 12 dicembre 2018 era riferita esclusivamente

all'attività del dott. B., fattispecie rispetto alla quale la Commissione era

dichiaratamente estranea e della quale non era stata nemmeno informata.

In secondo luogo, nel merito si deduceva l'assenza dell'elemento oggettivo e

la liceità della condotta in quanto con la delibera 43/2019 la Commissione

aveva pagato un debito del Comune nascente dal contratto di servizio,

impedendo ai creditori di A. di agire esecutivamente contro la liquidazione,

per cui l'attività della Commissione avrebbe evitato un maggior esborso a

carico del Comune di Vittoria nonché consentito la salvaguardia di beni

indispensabili per l'esercizio del servizio pubblico in questione evitando di

fatto una *deminutio* dello stesso patrimonio comunale.

Sul punto si argomentava che, a fronte della precedente scelta del Comune di

trasferire le attività proprie della A. alla V.M. S.r.l. (del. C.C. n. 175/2017),

era dovere della Commissione procurare la salvaguardia del patrimonio

comunale, così da assicurare la non interruzione del servizio e preservare

l'Ente da ulteriori danni.

A tal proposito venivano richiamati gli atti adottati per il riordino contabile dell'azienda speciale all'esito della quale era emersa la perdita di esercizio 2017 pari a euro 687.944,00 di cui la Commissione aveva preso atto, adottando gli atti più idonei a consentire la protezione del patrimonio netto disponibile, così da garantire l'erogazione del servizio pubblico già affidato ad A..

Tale somma era stata oggetto di riconoscimento del debito fuori bilancio per permettere la definizione agevolata di "Rottamazione ter" con un risparmio delle somme a titolo di sanzioni, interessi di mora e per aggio pari a euro 268.635,66.

Secondo il convenuto il soccorso finanziario dell'Ente locale aveva evitato che i creditori, a fronte di un capitale al 31.12.2018 di euro 256.093,00 aggredissero il patrimonio di A. non solo per il totale dell'importo riconosciuto quale debito fuori bilancio, pari a euro 682.545,00 ma anche per l'ulteriore importo relativo al mancato risparmio di euro 268.635,66 a cui aggiungere i maggiori aggravii di spesa connessi ai ritardi nei pagamenti che si sarebbero formati qualora l'Azienda non avesse aderito a tale procedura.

A tal proposito si deduceva che la condotta della Commissione straordinaria era stata in linea con la giurisprudenza contabile che ammette per l'Ente partecipante l'erogazione di finanziamenti dedicati al ripiano delle perdite gestionali degli organismi partecipati al fine di garantire la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, evidenziando che tale fine superiore era quello di preservare il patrimonio aziendale della A. in liquidazione in favore della società *in house* V.S. Srl alla quale l'Ente aveva attribuito i medesimi fini istituzionali in precedenza assolti dall'Azienda

speciale liquidata.

In terzo luogo, nel merito si deduceva l'assenza dell'elemento soggettivo in quanto la Procura non avrebbe provato che il comportamento della Commissione non era stato ispirato alla buona fede ed alla diligenza del buon padre di famiglia considerato che la delibera 43/2019 veniva adottata con il supporto del Segretario generale *p.t.*, dott. V.P., e veniva preceduta e supportata dai previsti pareri tecnici.

In quarto luogo, si deduceva l'insussistenza del danno invocando l'applicazione della *compensatio lucri cum damno* ai sensi dell'art. 1, c. 1-bis L. n. 20/1994 con riferimento ai seguenti vantaggi:

- era stato garantito il patrimonio dell'Azienda e, quindi, del Comune, tra cui in particolare i beni non oggetto di procedure esecutive, con un risparmio quantificato in euro 268.635,66, oltre ai maggiori aggravii di spesa connessi agli ulteriori ritardi nei pagamenti nel caso la stessa non avesse aderito alla procedura agevolata "Rottamazione ter";
- era stato evitato l'eventuale esborso in denaro a carico dell'Ente previsto dall'art. 14 del Contratto di servizio;
- era stato assicurato, senza soluzione di continuità, lo svolgimento delle attività e dei servizi prestati dapprima dall'A. e poi dalla V.M. S.r.l., quali attività di pubblico interesse svolte a tutela dell'assolvimento di servizi pubblici che, in ragione della loro importanza, non avrebbero potuto essere sospesi o abbandonati.

In quinto luogo, si deduceva sull'assenza di responsabilità erariale in applicazione del disposto di cui all'art. 21, c. 2, d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (conv. in l. n. 120/2020 e s.m.i.) relativo al cosiddetto scudo erariale per la colpa

grave da condotta commissiva per cui i danni contestati relativi ai pagamenti effettuati dal Comune in favore di A. successivi al 17 luglio 2020 non potrebbero essere oggetto di contestazione, in quanto esclusi *ex lege* da profili di responsabilità erariale, con conseguente rimodulazione in diminuzione dell'asserito danno per un importo complessivo non superiore ad euro 323.111,43 e ulteriore riduzione dell'asserito addebito a carico dell'odierno convenuto per un importo non superiore ad euro 46.158,77 (pari ad 1/7 della suddetta cifra come da contestazione).

In ultimo, si chiedeva l'applicazione del potere riduttivo.

Si formulavano, quindi, le seguenti conclusioni:

- accogliere la richiesta di definire il giudizio in questione ai sensi dell'art. 130 c.g.c. mediante il pagamento di una somma pari al 30% del danno quantificato in atto di citazione e corrispondente all'importo di euro 29.251,94, visto anche il concorde parere rilasciato dalla Procura in data 22/07/24;

- in subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento della richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, assegnare un nuovo termine per il deposito tempestivo di memorie e documenti ai fini della prosecuzione del giudizio con il rito ordinario e, in ogni caso:

- accertare e dichiarare la nullità del procedimento e dell'atto di citazione, con ogni conseguente statuizione;

- nel merito, accertare e dichiarare che la condotta dell'esponente, quale presidente della Commissione straordinaria, non è connotabile soggettivamente come connotata da colpa grave e oggettivamente non costituisce illecito contabile produttivo di danno per il Comune, per le ragioni sopra esposte e, quindi, dichiarare infondata l'azione della Procura con

	conseguente rigetto di tutte le domande contenute nell'atto di citazione cui si	
	resiste con ulteriore conseguente piena assoluzione dell'odierno convenuto;	
	- in subordine, in applicazione dell'art. 1, c. 1 <i>bis</i> , L. n. 20/94 per i motivi	
	sopra esposti, rigettare comunque le richieste contenute nell'atto di citazione	
	cui si resiste e conseguente piena assoluzione dell'odierno convenuto;	
	- in ulteriore subordine, in applicazione del disposto dell'art. 21, c. 2, D.L.	
	76/20 per i motivi sopra esposti, limitare l'asserito danno contestabile	
	all'odierno convenuto entro l'importo non superiore a euro 46.158,77;	
	- in ulteriore subordine, in ogni caso, in attuazione del potere di riduzione	
	dell'addebito, ridurre il danno tenendo in considerazione anche i motivi sopra	
	esposti.	
	VI. Con decreto del 3 luglio 2024 la Presidente della Sezione fissava l'udienza	
	in camera di consiglio per il giorno 11 settembre 2024 al fine di trattare	
	l'istanza di rito abbreviato.	
	All'esito della suddetta udienza camerale e della relativa camera di consiglio	
	il Collegio con decreto n. 14/2024 accoglieva la richiesta di rito abbreviato del	
	convenuto D.F. e determinava la somma dovuta dal convenuto quantificata in	
	euro 29.251,94 pari al 30 per cento del danno allo stesso contestato, stabilendo	
	il termine perentorio di trenta giorni, dalla comunicazione del decreto, per il	
	versamento della suddetta somma in favore del Comune di Vittoria e fissando	
	l'udienza in camera di consiglio del 13 novembre 2024 per l'accertamento	
	dell'avvenuto e tempestivo versamento, in un'unica soluzione, della suddetta	
	somma così determinata.	
	VII. In data 28 ottobre 2024 i procuratori del convenuto, in ottemperanza a	
	quanto statuito con il decreto n. 14/2024 depositavano i seguenti documenti:	

- attestazione di avvenuta esecuzione del bonifico in favore del Comune di Vittoria per l'importo pari ad euro 29.251,94 del 4 ottobre 2024;

- attestazione rilasciata dal Comune di Vittoria prot. 790/PFB del 11 ottobre 2024 attestante l'avvenuto regolare incasso del suddetto importo.

In data 30 ottobre 2024 la difesa del convenuto si depositava l'eml di trasmissione da parte del Comune di Vittoria della suddetta attestazione prot. 790/PFB del 11 ottobre 2024.

VIII. All'udienza camerale del 13 novembre 2024 la parti hanno concluso chiedendo di definire il giudizio venga in via alternativa ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

Considerato in

DIRITTO

1. Il Collegio, preso atto del rituale deposito della documentazione riguardante l'avvenuto tempestivo e regolare versamento effettuato dalla convenuta nella misura e con le modalità stabilite nel decreto n. 14/2024, come da quietanza rilasciata dal Comune di Vittoria e depositata dalla difesa della sig. D.F. in data 28 ottobre 2024, deve dunque procedere alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 130, co. 8 del c.g.c.

2. Tale definizione, in linea con il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile (cfr. C. conti, *ex multis*: Sez. III App., sent. n. 104/2018 e Sez. giur. Reg. siciliana, sent. n. 315/2019), non si ritiene riconducibile né a un'ipotesi di cessazione della materia del contendere né a una fattispecie di estinzione del giudizio, rappresentando piuttosto una modalità alternativa di definizione della lite.

Infatti, il rito abbreviato conduce ad una definizione alternativa del giudizio

in cui risultano accertati tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa (rapporto di servizio, condotta antigiuridica, elemento psicologico, nesso di causalità e danno erariale) mentre l'istanza di rito abbreviato è circoscritta solo al pagamento di una "quota parte" dell'iniziale pretesa attorea, come rideterminata dal Collegio con giudizio di congruità sulla proposta fatta dal convenuto a seguito di parere del P.M.

3. Alla luce di tali considerazioni non vi sono i presupposti per la compensazione delle spese *ex art. 31, co. 3 del c.g.c.* in quanto il provvedimento che definisce il presente giudizio implica un'affermazione di soccombenza.

Le spese di giustizia seguono, quindi, la soccombenza virtuale e sono liquidate a carico del convenuto e in favore dello Stato come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando,

- dichiara definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, co. 8 del c.g.c. nei confronti del sig. D.F.;

- condanna il convenuto al pagamento delle spese di giustizia, in favore dello Stato, nella misura di euro 222,55 (*duecentoventidue/55*).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.

Il Giudice estensore

La Presidente

Gaspere Rappa

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

F.to digitalmente

DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio giudicante, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del
D.lgs. n.196/2003

DISPONE

a cura della Segreteria, nel caso di diffusione, di omettere le generalità e gli
altri dati identificativi anche indiretti dei convenuti e dei terzi ivi menzionati.

La Presidente

Anna Luisa Carra

F.to digitalmente

Sentenza e Decreto depositati in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 14 novembre 2024

Il Direttore della segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

F.to digitalmente